

TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE DEL LAZIO – SEZ. III bis

(Ric. n. **6756/2019** – CdC 8 ottobre 2019)

MOTIVI AGGIUNTI

Per La Dott.ssa **ANTONINA GRAZIELLA CANGEMI**, (C.F. CNG NNN 87R41 C286R), rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso introduttivo – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) Giovanna Angelo (C.F. NGL NGG 76L63 E974U) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio del primo in Roma, Via Varrone 9

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

GIUSI ELENA CALDERARO C.F. CLD GLN 83S62 H700M, residente in Gibellina (TP), non costituita in giudizio

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria Regionale dei vincitori ed idonei **approvata con Decreto Dipartimentale n. 21114 del 7 agosto 2019** e relativo allegato, con la quale è stata approvata in via definitiva la graduatoria di merito del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE e

BIOLOGICHE nella parte in cui la ricorrente **è inserita con riserva con punteggio finale di 73,58 punti, posizione n. 160;**

- per quanto di ragione, del Decreto Dipartimentale n. 18761 dell'11 luglio 2019, annullata e sostituita definitivamente dalle successiva determinazione del 7 agosto 2019, nella parte in cui la ricorrente era inserita con riserva con punteggio finale di 88,58 punti, posizione n. 84;

- per quanto di ragione, della precedente graduatoria Regionale dei vincitori ed idonei approvata con Decreto Dipartimentale n. 15660 del 10 giugno 2019 e relativo allegato, annullata dalle sue successive determinazioni, nella parte in cui la ricorrente era inserita con riserva con punteggio finale di 88,58 punti, posizione n. 82;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse della ricorrente.

* * *

F A T T O

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 9506 di data 27 marzo 2019, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale Ufficio IV – Personale della scuola - Affari legali, con il quale veniva disposta la formale esclusione della ricorrente dott.ssa Graziella Gangemi dal concorso indetto con Decreto Dipartimentale MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo n. 85/2018 per l'accesso semplificato alla Scuola Secondaria Superiore, provvedimento mai notificato all'interessata, ma pubblicato sul Registro Ufficiale della Direzione Scolastica Regionale della Sicilia;

- della eventuale graduatoria di merito per la classe di concorso A – 050

(scienze naturali chimiche e biologiche) e classi equipollenti

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.

Nel contempo la ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto ad essere inserita nella graduatoria di merito per la classe di concorso A – 050 (scienze naturali chimiche e biologiche) ed equipollenti, ai fini dell’inserimento nei ruoli della scuola secondaria superiore, avendo la stessa completato con esito largamente positivo le prove relative al concorso semplificato scuola secondaria superiore di cui al Decreto Dipartimentale MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e di formazione 85.01-02-2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale, n. 14 del 16 febbraio 2018, recante il bando del *“Concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b/, e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

La ricorrente, sulla base della pronuncia del Consiglio di Stato, svolgeva l’intero iter concorsuale e lo superava brillantemente.

Del tutto inopinatamente, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale Ufficio IV – Personale della scuola – disponeva l’esclusione della odierna ricorrente dal Concorso.

Nelle more della discussione del ricorso, è stata approvata la graduatoria di merito del Concorso, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado per la Regione SICILIA relativa alla Classe di concorso A050.

Il predetto provvedimento che viene impugnato con gli odierni motivi

aggiunti, sono lesivi dell'interesse della ricorrente, nella parte in cui viene mantenuta la riserva.

* * *

Il provvedimento di approvazione della graduatoria finale degli idonei è illegittimo, unitamente agli atti conseguenti, e ad esso va estesa l'impugnazione effettuata con il ricorso principale; il predetto provvedimento dovrà pertanto essere annullato, per il seguente ulteriore motivo di

DIRITTO

III

ECESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA – REITERATO ECESSO DI POTERE PER ELUSIONE DI GIUDICATO CAUTELARE – VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 DICEMBRE 2018 N. 6314/2018 – ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Al provvedimento impugnato con i presenti motivi aggiunti, unitamente agli atti successivi relativi ai candidati idonei, va dunque estesa l'impugnazione effettuata con il ricorso principale, sotto il profilo dell'illegittimità derivata, sia con riferimento all'elusione di giudicato cautelare che all'eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta e del principio di affidamento.

La ricorrente si trova attualmente ancora inserita con riserva nella graduatoria di merito, pur essendo destinataria dell'illegittimo provvedimento di esclusione dal concorso indetto con Decreto Dipartimentale MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo n. 85/2018.

Ed infatti la ricorrente, come ampiamente e documentalmente esposto nel ricorso introduttivo – con il quale era stata comunque già cautelativamente impugnata la graduatoria di merito – ha regolarmente sostenuto l’esame, e l’ha superato con pieni voti.

Non vi è quindi motivo di rifiutare l’inserimento a pieno titolo nella graduatoria, e la conseguente immissione in ruolo.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 9 settembre 2019

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
